



Comune di Melazzo

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26

OGGETTO:

Conferma delle aliquote IMU per l'anno 2026.

L'anno duemilaventicinque addì quindici del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Pagliano Piero Luigi - Sindaco	Sì
2. Garbero Onorato Gianluigi - Consigliere	Sì
3. Ivaldi Daniela - Consigliere	Sì
4. Ivaldi Denis - Consigliere	Sì
5. Deambrogio Laura - Consigliere	Sì
6. Pettinati Marco - Consigliere	No
7. Ferraris Rita - Consigliere	Sì
8. Molinari Claudio - Consigliere	Sì
9. Giannone Antonella - Consigliere	No
10. Canocchia Luisella - Consigliere	Sì
11. Ciprotti Manuel - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale reggente Dott.ssa Curelli Valeria la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Pagliano Piero Luigi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Conferma delle aliquote IMU per l'anno 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge n. 147/2013 disciplina, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Municipale Propria;
- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Considerato che la legge n. 160/2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Atteso che:

- il comma 756 della legge n. 160/2019 prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il decreto del 07/07/2023 del Viceministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella G. U. Serie Generale n. 172 del 25/07/2023, individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU;

- il succitato decreto prevedeva l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote dell'IMU a decorrere dall'anno di imposta 2024;
- l'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170/2023, ha previsto che *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;
- con il comunicato del 30/11/2023 ad oggetto *"Proroga all'anno di imposta 2025 dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto"*, il Dipartimento delle Finanze ha reso noto che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023;

Visto e richiamato il decreto del 06/09/2024 del Viceministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella G. U. Serie Generale n. 219 del 18/09/2024, il quale riapprova l'allegato A) relativo all'individuazione delle fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU, sostituendo il precedente di cui al citato decreto 7 luglio 2023, e dispone l'obbligo, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'articolo 3, comma 1, a decorrere dall'anno di imposta 2025;

Visti e richiamati:

- il comunicato del Dipartimento delle Finanze del 27 settembre 2024 ad oggetto *"Apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote dell'IMU a decorrere dall'anno d'imposta 2025. Pubblicazione del decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze e delle linee-guida aggiornate"*;
- il comunicato del Dipartimento delle Finanze del 28 novembre 2024 ad oggetto *"Aliquote IMU - Anno 2025 - Obbligatorietà del Prospetto delle aliquote dell'IMU – Applicazione delle aliquote di base nel caso di mancata adozione e trasmissione del Prospetto"*;

Visto il decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 06/11/2025 che individua le fattispecie IMU per le quali i comuni possono diversificare le aliquote previste dalla legge n. 160/2019. In particolare, con il richiamato decreto viene riapprovato l'allegato A, che sostituisce il precedente;

Atteso che:

- in considerazione dell'obbligo, a decorrere dall'anno d'imposta 2025, di adottare il Prospetto delle aliquote dell'IMU, in mancanza dell'elaborazione e della trasmissione dello stesso tramite l'apposita procedura informatica, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019;
- il Prospetto deve essere approvato con espressa delibera, la quale, però, non va trasmessa al Dipartimento delle finanze ma ne devono essere soltanto indicati gli estremi nella successiva fase di trasmissione del Prospetto;
- il prospetto deve essere trasmesso telematicamente entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026 al Dipartimento delle Finanze;

Visto e richiamato il vigente regolamento dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 09/09/2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/07/2020;

Ritenuto di non diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755 della legge n. 160 del 2019;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle aliquote di cui al prospetto elaborato attraverso l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) a costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito a quella contabile del presente atto, resi ai sensi degli artt. 49, c. 1, e 147bis del d. lgs. 267/2000;

Con la sottoriportata votazione palese:

PRESENTI	N. 9
ASTENUTI	N. =
FAVOREVOLI	N. 9
CONTRARI	N. =

DELIBERA

- di non diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755 della legge n. 160 del 2019;
- di approvare le aliquote IMU anno 2026 come da prospetto elaborato attraverso l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) a costituirne parte integrante e sostanziale, confermando le stesse aliquote già previste per l'anno 2025;
- di dare atto che:
 - o le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite nel prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
 - o in caso di discordanza tra il prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel prospetto;

Successivamente, stante il collegamento con il bilancio di previsione finanziario 2026-2028, con la sottoriportata votazione palese:

PRESENTI	N. 9
ASTENUTI	N. =
FAVOREVOLI	N. 9
CONTRARI	N. =

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 18/08/2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : Pagliano Piero Luigi

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Curelli Valeria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/12/2025 al 07/01/2026 come prescritto dall'art.124, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Melazzo, li 23/12/2025

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Curelli Valeria

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica	Favorevole	15/12/2025	Arch. Zoanelli Stefano
Regolarità Contabile	Favorevole	15/12/2025	Dott.ssa Conigliaro Carlotta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/12/2025 per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Melazzo, li _____

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Curelli Valeria

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

, li _____

F.to Dott.ssa Curelli Valeria